



A

STATUTO
Decorrenza 22/06/2011

Art. 1. – Denominazione e Sede

La denominazione dell'associazione è "Il Mulino Musicale".
L'Associazione culturale musicale ha sede ad Albizzate in Via Roma 10, può istituire uffici anche in altre località, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Scopo

L'Associazione "Il Mulino Musicale" ha per scopo:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, organizzando corsi musicali per tutte le fasce d'età ma privilegiando bambini e ragazzi;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e l'organizzazione di eventi mirati a migliorare la fruizione musicale e artistica in genere;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3 – Durata e simbolo

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Il logo dell'associazione è un mulino stilizzato con un metronomo che sostituisce la sua struttura.

Art. 4 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti;

1. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
2. dai contributi di enti ed associazioni;
3. da lasciti, erogazioni liberali e donazioni,
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
5. da sponsorizzazioni e pubblicità.

Art. 5 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni

M. Freccin

rapporto collegato all'attività istituzionale dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata se non in caso di decesso del socio.

Art. 6 – Diritti dei Soci

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso; ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti: uomini, donne di qualsiasi età, credo politico o religioso ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. I soci hanno il dovere di attenersi alle norme stabilite dal presente atto e al regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.
4. I soci hanno il dovere di operare per la salvaguardia del patrimonio sociale, per il miglioramento qualitativo dell'attività dell'Associazione e per il suo buon nome.
5. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
7. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
8. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 7 – Decadenza dei Soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

Al. Foggi

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; qualora dovesse assentarsi anch'esso, l'assemblea sarà presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e nelle sedi operative. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del successivo art. 12, comma 2.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e nelle sedi operative e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 4 membri eletti dall'assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni dalla data di elezione. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni culturali musicali caratterizzate dal medesimo scopo de "Il Mulino Musicale" e che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le stesse verranno rese note ad ogni socio attraverso affissione nella sede della Associazione e nelle sedi operative.

Art. 14 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del consiglio stesso, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

1. redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
2. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
3. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

4. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
5. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art. 17 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vicepresidente rimarrà in carica fino a termine mandato come Presidente e l'assemblea dei soci nominerà un nuovo Vicepresidente.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario fa parte del Consiglio direttivo. Viene nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica due anni. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione.

Art. 19- Il Tesoriere

Il Tesoriere fa parte del Consiglio direttivo. Viene nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica due anni. Si occupa della gestione economico/finanziaria dell'Associazione, redige i rendiconti. Si incarica della tenuta dei libri contabili.

Art. 20 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea dei soci si occuperà dell'integrazione del consiglio con elezioni straordinarie.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

2. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 21 – Il rendiconto economico - finanziario

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico - finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

Art. 22 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 24 - Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro che svolga attività analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Michael Frequin

Melissa Frequin



RECEIVED
Ufficio della Galleria
il 30-06-2011
al n. 3795 Serie 3

[Signature]